



Comune di Rosignano Marittimo

Provincia di Livorno

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014

Indetto ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.431, art.11, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009 e del Provvedimento del Responsabile del Servizio U.O. Attività Sociali n.101 del 02/04/2014.

Il Dirigente del Settore Qualità della Vita

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (28 aprile 2014), fino alla data del 6 giugno 2014, i soggetti, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora in regola, all'attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2014 ovvero dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto della stipula del contratto di locazione, se successiva al 1 gennaio 2014, fino al 31 dicembre 2014.

Art.1 - ***Requisiti per l'ammissione al concorso***

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadinanza di altro Stato a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità e di avere la residenza anagrafica da almeno 10 anni ininterrotti nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni ininterrotti nella stessa regione (art. 11 D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008),
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Rosignano Marittimo alla data di presentazione della domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione,
- 3) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Rosignano Marittimo o nei comuni limitrofi ai sensi della lettera c) della Tabella A allegata alla L.R.T. n.96/96. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a

65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone e oltre,

- 4) non titolarità, ai sensi della lettera d) della Tabella A allegata alla L.R.T. n.96/96, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 del Comune di Rosignano Marittimo pari a € 85,21. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione è convenzionalmente ridotto della metà.

nucleo familiare	vani catastali
1 componente	3
2 componenti	4
3 componenti	4,50
4 componenti	5
5 componenti	6
6 componenti e oltre	7

La non titolarità dei diritti di cui ai punti 2) e 3) è estesa a tutti i componenti del nucleo familiare.

- 5) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato o depositato per la registrazione all'Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della "cedolare secca", relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n.96/96) ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente,
- 6) essere in possesso di attestazione ISE/ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente oggetto i redditi del nucleo familiare calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, con un valore dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 28.237,55,
- 7) avere valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti nei seguenti parametri:

- fascia A – valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.035,88) per l'anno 2014, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;
- fascia B - valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare compreso tra l'importo di € 13.035,89 e l'importo di € 28.237,55, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 16.000,00).

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA ANNUO VALORE ISE	CANONE SUL
FASCIA A	Fino a € 13.035,88		Non inferiore al 14%	
FASCIA B	Da € 13.035,89 a € 28.237,55	Fino a € 16.000,00	Non inferiore al 24%	

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio.

Art.2 - *Contratto e canone annuo di locazione.*

Il contratto di locazione ad uso abitativo deve risultare essere redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato o in corso di registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della "cedolare secca".

Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

Possono partecipare al bando i titolari di una concessione amministrativa d'uso o di una sublocazione di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società, associazioni o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune o che collaborino col Comune stesso. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per l'immobile.

Possono partecipare al bando i titolari di un contratto di locazione per alloggi di edilizia agevolata i quali potranno usufruire esclusivamente del fondo integrativo comunale.

Possono partecipare al bando i conduttori per i quali, dopo la scadenza del contratto di locazione, è in corso una procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio e che corrispondono le indennità a titolo di

occupazione. Il valore di riferimento delle indennità di occupazione è pari all'importo del canone di locazione.

Nel caso di contratto di locazione cointestato a due distinti nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei due nuclei familiari può presentare domanda di accesso al contributo separatamente, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari senza cointestazione del contratto di locazione, si applicherà, ai fini del calcolo del contributo, la suddivisione del canone previsto dal contratto fra tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso. Tale suddivisione sarà effettuata, ai fini del calcolo del contributo, anche nel caso di persone abitanti nell'alloggio senza avere la residenza, la cui presenza il Comune abbia, in qualunque modo, accertato.

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2014, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT. Si specifica che nel caso non sia chiara la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori il canone annuale preso come riferimento sarà quello originario indicato dal contratto di locazione (senza aumenti ISTAT).

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto di locazione entro i termini di apertura del presente bando, il canone annuo di locazione sarà determinato dalla somma dei canoni.

Nel caso di contratto di locazione con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2014 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione; l'ufficio casa provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Art.3 - *Reddito - Determinazione del valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e del valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).*

I valori ISE/ISEE sono determinati in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali di attuazione del Decreto Legislativo n.109/98, e successive modificazioni ed integrazioni.

I valori ISE/ISEE sono desunti dall'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS, previa sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva unica" che documenta la situazione economica del nucleo familiare; la "dichiarazione sostitutiva unica" necessaria ai fini del rilascio dell'attestazione ISE/ISEE può essere

sottoscritta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) oppure presso altri Enti autorizzati.

L'attestazione ISE/ISEE deve avere una scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda e deve essere calcolata con il reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF, contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Modello 730 o Modello Unico) o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva (Modello CUD) se non è stata presentata tale dichiarazione. Per cui, chi avesse già l'attestazione ISE/ISEE – calcolata con il reddito relativo all'anno 2012 ed ancora valida oppure quella calcolata con il reddito relativo all'anno 2013 – potrà utilizzarla ai fini di questo bando.

Ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M. n.242/2001, il Comune, prima della formulazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto, si avvale della facoltà di richiedere un aggiornamento delle attestazioni ISE/ISEE calcolate con il reddito relativo all'anno 2012, anche se formalmente ancora non scadute, al fine di ottenere il valore della nuova certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2013. Pertanto, per coloro che dichiareranno il valore della loro certificazione ISE/ISEE riferita all'anno 2012, è fatto obbligo, previa apposita richiesta scritta da parte dell'ufficio casa e a pena di decadenza dalla graduatoria definitiva, dichiarare all'ufficio casa il valore della loro certificazione ISE/ISEE aggiornata relativa ai redditi 2013, entro e non oltre la data del 10 settembre 2014. Il valore della nuova attestazione ISE/ISEE sostituirà integralmente quello precedente e potrà comportare il passaggio del concorrente da una fascia all'altra della graduatoria e/o la rideterminazione del contributo spettante, se non addirittura la decadenza del concorrente per mancanza di requisiti reddituali e patrimoniali richiesti. Non si procederà alla liquidazione di eventuali acconti del contributo a favore di tali soggetti, fino a che non saranno acquisiti i valori delle certificazioni ISE/ISEE aggiornate.

Nel caso la “riforma ISEE”, di cui al D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013, che prevede nuove modalità per il rilascio delle attestazioni ISEE, diventi attuativa prima della data del 10/09/2014, il Comune non procederà a richiedere un aggiornamento delle attestazioni ISEE calcolate con il reddito relativo all'anno 2012 e, quindi, la graduatoria definitiva degli aventi diritto verrà predisposta in base ai valori delle attestazioni ISEE acquisite agli atti al momento della presentazione delle domande.

Art.4 - *Nucleo familiare*

Ai fini del presente bando il nucleo familiare di riferimento è quello al momento della presentazione della domanda di partecipazione, definito con le modalità previste nelle discipline statali di attuazione del Decreto Legislativo n.109/98, e successive modificazioni ed integrazioni, cioè quello individuato per ottenere la certificazione ISE/ISEE.

Pertanto la certificazione ISE/ISEE in corso di validità deve essere relativa allo stesso nucleo familiare, sempre individuato secondo la normativa ISE/ISEE, al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda che possono provocare mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, eventuali nuove certificazioni ISE/ISEE potranno essere utilizzate prima dei termini di chiusura del bando; invece, solo ai fini del presente bando,

non sono ritenute efficaci e quindi non saranno considerati i valori delle eventuali certificazioni ISE/ISEE rilasciate dopo il termine di chiusura del bando, salvo i valori delle nuove certificazioni ISE/ISEE richieste o valutate dal Comune al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art.5 - *Autocertificazione dei requisiti*

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda. In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, l'ufficio casa provvederà a richiedere il rilascio di nuove dichiarazioni integrative o di rettifica.

Per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno in corso di validità, è necessaria l'autocertificazione di residenza anagrafica da almeno 10 anni ininterrotti nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni ininterrotti nella stessa regione; nel caso di autocertificazioni relative alle date e ai Comuni di residenza riportanti dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche, la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Nella domanda dovrà essere dichiarato il valore dell'attestazione ISE/ISEE in corso di validità, a pena di inammissibilità.

Nel caso di soggetti che hanno un'attestazione ISE con valore zero oppure con valore inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di:

riscontro (informazioni acquisite d'ufficio) che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune di Rosignano Marittimo, oppure autocertificazione che il soggetto richiedente usufruisce di redditi certificabili (reddito da lavoro dipendente o autonomo percepito successivamente al 01/01/2014 ovvero redditi esenti da IRPEF),

oppure presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico il quale deve dimostrare di avere sufficiente capacità economica da consentire di prestare l'aiuto.

Il valore dell'attestazione ISE è ritenuto incongruo rispetto al canone di locazione se, pur essendo superiore a zero è inferiore al canone annuo di locazione pagato (esclusivamente quando la somma dei redditi IRPEF non è superiore del 20% al canone annuo di locazione).

I soggetti che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare saranno esclusi dal beneficio economico.

Art.6 - *Articolazione e criteri di priorità delle graduatorie*

I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, sono collocati nella graduatoria distinti nelle fasce A e B, ai sensi dell'art.1 punto 7) del presente bando.

Nell'ambito delle due fasce la graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (nel caso il valore ISE sia uguale a “zero”, il calcolo verrà effettuato considerando un ISE uguale a “uno”).

Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, la graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE e, in subordine, in base all'ordine crescente del reddito imponibile. Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

Art.7 - ***Formazione e pubblicazione delle graduatorie***

a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Casa del Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Inoltre provvede all'effettuazione dei conteggi relativi alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE e alla formazione delle graduatorie relative alla fascia A e alla fascia B. Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando.

b) Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo Pretorio “on line” del Comune per 15 giorni consecutivi. Avverso la stessa sarà possibile possono presentare ricorso alla Commissione Comunale di cui all'art.8 della L.R. n.96/96, inderogabilmente entro 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria a pena di inammissibilità.

La Commissione Comunale di cui all'art.8 della L.R. n.96/96, contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, approva la graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'albo pretorio “on line” del Comune per 15 giorni consecutivi.

Art.8 - ***Modalità di assegnazione dei contributi***

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui all'art.1 del presente bando, dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Rosignano M.mo e dallo stesso integrate.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ai richiedenti collocati utilmente nelle graduatorie definitive, in ordine cronologico, secondo i seguenti criteri di priorità:

1. ai soggetti collocati nella fascia A,
2. ai soggetti collocati nella fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua effettiva entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente bando.

L'Amministrazione Comunale, nel caso le risorse assegnate dalla Regione Toscana risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali variabili che potranno essere inferiori al 100% del contributo teorico spettante di cui all'art.10 del

presente bando, secondo criteri di equità e proporzionalità e secondo l'ordine della graduatoria così come stabilito all'art. 6 del presente bando.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, di destinare la quota del fondo regionale e nazionale trasferito nel rispetto di quanto disposto nell'Allegato A punto 10.4 della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.265 del 06/04/2009.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, sarà possibile l'erogazione di un anticipo sulla quota di contributo teoricamente spettante qualora la Regione Toscana provveda ad erogare un'anticipazione delle risorse che saranno successivamente attribuite.

Le risorse messe a disposizione direttamente dall'Amministrazione Comunale, saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno della fascia A; la parte restante, se le risorse totali disponibili saranno sufficienti, verrà ripartita, secondo criteri ancora da stabilire, con l'ottica di soddisfare il maggior numero possibile di soggetti inseriti nella fascia B. Le eventuali risorse messe a disposizione direttamente dall'Amministrazione Comunale in sostituzione del fondo regionale per anticipare l'erogazione di una rata del contributo prima della fine dell'anno, saranno destinate ai soggetti collocati utilmente nella graduatoria definitiva della fascia A che risultino regolarmente iscritti a ruolo e in regola con i pagamenti per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Nel caso i soggetti beneficiari delle risorse messe a disposizione direttamente dall'Amministrazione Comunale non abbiano corrisposto gli importi relativi alle annualità Tarsu in corso e pregresse o, comunque, risultino avere delle iscrizioni a ruolo per il mancato pagamento di somme, a qualsiasi titolo, dovute all'Amministrazione Comunale, si procederà di ufficio a decurtare il contributo spettante a compensazione dei debiti rilevati.

I titolari di un contratto di locazione per alloggi di edilizia agevolata potranno accedere esclusivamente al fondo integrativo comunale e l'eventuale contributo loro spettante sarà calcolato e assegnato con le stesse modalità previste per il fondo regionale.

Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione nei nuclei familiari con lavoratori dipendenti, autonomi e precari i quali, in seguito alla crisi economica, hanno avuto una perdita o una riduzione delle entrate reddituali, l'Amministrazione Comunale, con il proprio fondo integrativo, provvederà ad anticipare una rata del contributo ai nuclei familiari, collocati nella fascia A, al cui interno vi siano dei lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni: lavoratore dipendente soggetto ad un provvedimento di licenziamento per cause non a lui imputabili che goda o meno dell'indennità di disoccupazione, lavoratore dipendente che ha subito una riduzione dell'orario lavorativo, lavoratore dipendente posto in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, lavoratore dipendente posto nelle liste di mobilità fruendo o meno di indennità di mobilità, lavoratore dipendente al quale non è stato rinnovato un contratto a termine o contratto di lavoro atipico, lavoratore autonomo che ha cancellato l'impresa dai Registri e dagli Albi della Camera di Commercio. Le presenti condizioni devono essere oggettivamente documentate mediante la produzione di dichiarazioni che ne attestino la sussistenza.

Art.9 - **Validità delle graduatorie**

Le graduatorie sono valide fino al 31/12/2014.

Art.10 - **Durata ed entità del contributo**

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 99 del Ministero dei Lavori Pubblici. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo 2014, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE (indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo teorico è così calcolato:

- a) per i nuclei familiari collocati nella fascia A (valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 13.035,88), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone - 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui,
- b) per i nuclei familiari collocati nella fascia B (valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 12.035,89 e € 28.237,55 e valore ISEE non superiore € 16.000,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone - 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Fascia	Incidenza canone annuo/ Valore ISE	Entità del contributo
FASCIA A	non inferiore al 14%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 14% per un contributo teorico massimo di € 3.100,00
FASCIA B	non inferiore al 24%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 24% per un contributo teorico massimo di € 2.325,00

Qualora, al termine del 2014, il canone di locazione annuale realmente corrisposto risulti effettivamente di un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, la posizione in graduatoria e il contributo da erogare verranno rideterminati sulla base del reale canone pagato. Se, invece, risulta pagato un importo superiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, non si darà luogo alla revisione della posizione in graduatoria e del relativo contributo.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2014 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo compreso i contributi straordinari previsti dalla Deliberazione GR n. 1088/2011 per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità. Per i nuclei familiari che nel 2014 hanno beneficiato dell'integrazione del canone di locazione da parte del Servizio Sociale, il contributo teorico attribuito ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già ottenuto dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio. La rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio del Comune di Rosignano M.mo successivamente al momento della presentazione della domanda, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art.1 del presente bando ed il contributo spettante sarà calcolato fino alla quota massima risultante dalla graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

Nel caso di decesso del richiedente il contributo sarà erogato nella misura spettante ai componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio al momento della presentazione della domanda di partecipazione e alla data del decesso che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

Nel caso in cui il decesso del richiedente avvenga prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Nel caso, invece, il decesso del richiedente avvenga dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione fino all'avvenuto decesso, sarà erogato agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita richiesta all'ufficio casa entro e non oltre la data del 31/01/2015. In caso di mancata presentazione entro tale termine, il beneficio decade automaticamente.

art.11 - ***Modalità di erogazione del contributo***

I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento risorse, successivamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine i beneficiari del contributo dovranno presentare all'ufficio casa, entro la data del 31/01/2015, un'apposita dichiarazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo gennaio – dicembre 2014 e un'apposita dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione o, in alternativa, l'esercizio dell'opzione per la "cedolare secca" da parte del locatore.

In caso di mancato pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. La mancata presentazione delle sopra citate dichiarazioni nei termini suddetti comporta la decadenza automatica dal relativo beneficio. L'ufficio casa non è tenuto ad alcuna forma di sollecito.

Il contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art.1 del presente bando.

Art.12 - *Morosità del conduttore*

Ai sensi dell'art.11 comma 3 della legge 431/98 così come modificato dalla legge 269/2004, l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di erogare, nel caso di morosità, gli eventuali contributi assegnati ai conduttori direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di almeno un anno. In questi casi l'erogazione è subordinata alla presentazione all'ufficio casa di apposite dichiarazioni da parte dei conduttori in condizione di morosità e dei rispettivi locatori. Il locatore, accettando il contributo anche a parziale sanatoria della morosità relativa all'anno 2014, si deve impegnare a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del bando contributo affitti per l'anno 2015.

Nel caso di morosità, i conduttori che autorizzano l'ufficio casa ad erogare il contributo direttamente al locatore che ha sottoscritto il sopra citato impegno, avranno la priorità nell'erogazione del contributo rispetto agli altri richiedenti collocati nella graduatoria definitiva.

L'erogazione del contributo può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Art.13 - *Termini di presentazione delle domande*

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 6 giugno 2014.

La domanda deve essere presentata anche da coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti.

Art.14 - *Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande*

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso potranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'ufficio Casa, l'ufficio Attività Sociali e l'ufficio Sportello del Cittadino. Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte, devono indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso. Le domande devono essere presentate all'ufficio Casa, all'ufficio Attività Sociali o all'ufficio Protocollo nei giorni di ricevimento al pubblico, oppure spedite tramite raccomandata postale con A.R. entro i termini stabiliti dal precedente art.13. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

Nel caso di trasmissione tramite servizio postale o terza persona, alla domanda deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Art.15 - *Controlli e sanzioni*

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 e del D.Lgs. n.109/1998 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dal sistema informatico del Ministero delle Finanze. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, l'Amministrazione Comunale, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Invece, nel caso i dati dichiarati siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio all'acquisizione delle informazioni direttamente dalle altre pubbliche amministrazioni interessate.

Si informa che l'ufficio casa procederà ad effettuare dei controlli preventivi, in fase d'istruttoria, sulla veridicità della situazione familiare e dei dati reddituali dichiarati nelle domande di partecipazione al presente bando. Inoltre si informa che l'ufficio casa procederà anche ad effettuare dei controlli successivi all'erogazione della prestazione sociale agevolata con le seguenti modalità:

1) saranno sottoposte a controllo le dichiarazioni sostitutive dei soggetti che hanno un'attestazione ISE con valore zero oppure con valore inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione. Il valore dell'attestazione ISE è ritenuto incongruo rispetto al canone di locazione se, pur essendo superiore a zero è inferiore al canone annuo di locazione pagato (esclusivamente quando la somma dei redditi IRPEF non è superiore del 20% al canone annuo di locazione). Dai sopra citati controlli verranno esclusi i soggetti che usufruiscono di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune di Rosignano Marittimo.

2) saranno sottoposte a controllo il 5% delle dichiarazioni sostitutive dei soggetti, non rientranti nei sopra citati casi specifici, individuate a campione tramite apposito sorteggio casuale.

Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo gli interessati saranno preventivamente avvertiti con comunicazione scritta; inoltre sarà data comunicazione scritta agli interessati anche della chiusura del procedimento stesso con l'esito dei controlli effettuati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

L'ufficio casa procederà ad eseguire i sopra citati controlli anche con la collaborazione della Guardia di Finanza così come previsto dal Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando regionale della Guardia di Finanza e INPS direzione regionale Toscana del 25 maggio 2006.

Inoltre, come stabilito dall'Allegato A della Deliberazione della G.R.T. n.265 del 06/04/2009, l'ufficio casa comunicherà alla Guardia di Finanza competente per territorio i nominativi dei beneficiari del contributo da sottoporre ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art.16 - ***Trattamento dei dati personali***

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice della privacy). Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

Art.17 - ***Norma finale***

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n.431/1998 e successive modificazioni e integrazioni, alla L.R.T. n.96/96 e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, al Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni e integrazioni, alla deliberazione della Giunta Regionale n.265 del 06/04/2009.

Il responsabile del procedimento è il dr. Casalini Luano responsabile dell'U.O. Attività Sociali.

Rosignano Marittimo, 28 aprile 2014

Il Dirigente del Settore Qualità della Vita
(Dr. Vincenzo Brogi)